

AVV. FABIO OREFICE

Avviso di notificazione ai sensi dell'art. 41 comma 4 D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.) disposta dall'Ordinanza n. 5077/2022, pubblicata il 06/07/2022, adottata dal Presidente della Sez. II Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. II Quater, resa nel giudizio R.G. 7563/2022.

Il sottoscritto avv. **Fabio Orefice** (C.F. RFCFBA70H01F839B) n.q. di procuratore e difensore della COSMO ITALY s.r.l. con sede legale in Piazzale Clodio 14, 00195 Roma e Unità locale in Napoli, al Largo Donnaregina snc (c.f. e p.iva 11281921004), n.q. di Gestore del Complesso Monumentale di Donnaregina, Museo Diocesano di Napoli con sede in Napoli al Largo Donnaregina snc, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Carlo Cosenza, nato a Napoli il 25/10/1943, CF CSNCRL43R25F839R, elett.te dom.to in Roma alla via Ulpiano n. 29 presso l'avv. Antonio Mollo (C.F. MLLNTN77M17D005U), con domicilio telematico all'indirizzo pec: avv.orefice@pec.it (fax n. 0815795651), comunica che con Ordinanza n. 5077/2022 del 06/07/2022, resa nell'ambito del Giudizio R.G. n. 7563/2022, la Sezione II Quater del T.A.R. Lazio - Roma, ha ordinato la notificazione ex art. 41 comma 4 c.p.a. da effettuarsi con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e del relativo provvedimento autorizzatorio, in uno all'elenco dei controinteressati, **fissando, inoltre, la udienza pubblica di discussione del merito alla data del 15/11/2022.**

In ottemperanza alla predetta ordinanza, ai fin della suddetta notifica si comunica quanto segue:

1. Autorità innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del provvedimento:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. II Quater

2. Numero di Registro Generale del Procedimento:

Ricorso R.G. 7563/2022;

3. Nominativo della parte ricorrente:

COSMO ITALY s.r.l. con sede legale in Piazzale Clodio 14, 00195 Roma e Unità locale in Napoli, al Largo Donnaregina snc (c.f. e p.iva 11281921004), n.q. di Gestore del Complesso Monumentale di Donnaregina, Museo Diocesano di Napoli con sede in Napoli al Largo Donnaregina snc, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Carlo Cosenza, nato a Napoli il 25/10/1943, CF CSNCRL43R25F839R

4. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) provvedimento del MIBACT – Direzione Generale Musei – Servizio II – Sistema Museale Nazionale, del 17.02.2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico del 14 dicembre 2020, n. 931, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020, n. 527. - Nota del Museo Diocesano di Napoli prot. 3170 del 16 febbraio 2021. - Comunicazione di rigetto.”; b) Comunicazione del MIBACT – Direzione Generale Musei – Servizio II – Sistema Museale Nazionale, del 05.02.2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d’arte (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020). Preavviso di rigetto, ai sensi dell’articolo 10-bis, legge del 7 agosto 1990, n. 241”; c) Decreto MIBACT n. 527/2020 del 18/11/2020, nella parte in cui, all’art. 2 comma 8, prevede che “...il contributo di cui al presente decreto non è cumulabile con il contributo destinato al sostegno dei musei e dei luoghi di cultura non statali dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020”; d) Decreto MIBACT n. 931 DG-MU\14/12/2020 recante “Avviso pubblico per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto- legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d’arte.” nella parte in cui, all’art. 6 comma 4, prevede che “...il contributo di cui al presente Avviso non è cumulabile con il contributo destinato al sostegno dei musei e dei luoghi di cultura non statali dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020”; e) Decreto MIBACT n. 568/2020 del 07/12/2020; f) provvedimento, di estremi e contenuto ignoti, recante l’elenco delle domande ammesse al contributo di cui all’Avviso pubblicato con il Decreto MIBACT N. 931 DG-MU\14/12/2020; g) ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione, 1) il Decreto MIBACT n. 297 del 26/06/2020; 2) il Decreto MIBACT DG-MU\07/08/2020\DECRETO 580 recante “Rettifica relativa all’Avviso pubblico per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 26 giugno 2020)” ; 3) il Decreto MIBACT DG-MU\07/08/2020\DECRETO 581 recante “Avviso pubblico per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 26 giugno 2020)” ; 4) il provvedimento recante l’elenco delle domande ammesse al contributo di cui all’Avviso pubblicato con il Decreto MIBACT DG-MU\07/08/2020\DECRETO 581.

5. Controinteressati:

Devono intendersi quali “controinteressati”, con espressa dispensa dall’indicazione nominativa

degli stessi, tutti i soggetti indicati nella Sentenza Breve del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4303/2022 del 30 maggio 2022, vale a dire i soggetti indicati negli elenchi di cui all'Allegato n. DG-MU\25/03/2021\DECRETO 282 - Allegato Utente 1 (A01) al Decreto n. 282, nonché all'Allegato n. DG-MU\25/03/2021\DECRETO 282 - Allegato Utente 2 (A02) al Decreto n. 282, approvati giusta Decreto del Responsabile Unico del Procedimento - Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura n. DG-MU\25/03/2021\DECRETO 282 e pubblicati in forza del Decreto del Responsabile Unico del Procedimento - Direzione Generale Musei Servizio II Sistema Museale Nazionale del Ministero della Cultura n. DG-MU\12/04/2021\DECRETO 326

6. La presente notificazione ex art. 41 comma 4 D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.) viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 5077/2022, pubblicata in data 06.07.2022, adottata dal Presidente della Sez. II Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. II Quater, (ricorso R.G. 7563/2022) il cui testo integrale si riporta:

“REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) Il Presidente ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7563 del 2022, proposto da Cosmo Italy S.r.l. n. q. di Gestore del Complesso Monumentale di Donnaregina, Museo Diocesano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Mollo in Roma, via Carlo Mirabello 36; contro Ministero della Cultura (Già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), non costituito in giudizio; nei confronti Mtec Italia S.r.l., Mondomestre S.r.l., Dialoga di Marchesin Flavia & C Sas, non costituite in giudizio; per l'annullamento a) del provvedimento del MIBACT – Direzione Generale Musei – Servizio II – N. 07563/2022 REG.RIC. Sistema Museale Nazionale, del 17.02.2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico del 14 dicembre 2020, n. 931, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020, n. 527. - Nota del Museo Diocesano di Napoli prot. 3170 del 16 febbraio 2021. - Comunicazione di rigetto.”; -b) della Comunicazione del MIBACT – Direzione Generale Musei – Servizio II – Sistema Museale Nazionale, del 05.02.2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020). Preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis, legge del 7 agosto 1990, n. 241”; -c)del Decreto MIBACT n. 527/2020 del 18/11/2020, nella parte in cui, all'art. 2 comma 8, prevede che “...il contributo di cui al presente decreto non è cumulabile con il contributo destinato al sostegno dei musei e dei luoghi di cultura non statali dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020”; -d)del Decreto MIBACT n. 931 DG-MU\14/12/2020 recante “Avviso pubblico per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto- legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte.” nella parte in cui, all'art. 6 comma 4, prevede che “...il contributo di cui al presente Avviso non è cumulabile con il contributo destinato al sostegno dei musei e dei luoghi di cultura non statali dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020”; -e)del Decreto MIBACT n. 568/2020 del 07/12/2020; -f) del provvedimento, di estremi e contenuto ignoti, recante l'elenco delle domande ammesse al contributo di cui all'Avviso pubblicato con il Decreto MIBACT N. 931 DG-MU

14/12/2020; -g) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione, 1) il Decreto MIBACT n. 297 del 26/06/2020; 2) il Decreto MIBACT DG-MU\07/08/2020\ DECRETO 580 recante “Rettifica relativa all'Avviso pubblico per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 26 giugno 2020)”; 3) il Decreto MIBACT DG-MU\07/08/2020\ DECRETO 581 recante “Avviso pubblico per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 26 giugno 2020)”; 4) il provvedimento recante l'elenco delle domande ammesse al contributo di cui all'Avviso pubblicato con il Decreto MIBACT DG-MU\07/08/2020\ DECRETO 581. per il consequenziale riconoscimento del diritto del ricorrente: 1) in caso di accoglimento della domanda di annullamento dell'art. 2 comma 8 del D.M. 527/2020 e dell'art. 6 comma 4 dell'Avviso approvato con Decreto n. 931 del 14.12.2020, all'ottenimento del ristoro di cui al DM 527/2020 e Avviso 931/2020 in cumulo con il contributo di cui al DM 297/2020 e relativo Avviso n. 581/2020; 2) in subordine, nel caso di accoglimento unicamente della domanda di annullamento del provvedimento del 17.02.2021, alla ammissione al ristoro di cui al DM 527/2020 e Avviso n. 931/2020 e relativa possibilità di optare tra tale ristoro ed il contributo di cui al DM 297/2020 e Avviso 581/2020; Visti il ricorso e i relativi allegati; CONSIDERATO che con sentenza n. 1365/2022 del 7 febbraio 2022 la Sezione ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento Mibact (Direzione generale Musei, Servizio II, Sistema museale nazionale) del 17.2.2021, avente a oggetto “Avviso pubblico del 14 dicembre 2020, n. 931, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020, n. 527 - Nota del Museo Diocesano di Napoli prot. 3170 del 16 febbraio 2021 - Comunicazione di rigetto”; CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza breve n. 4303/2022 del 30 maggio 2022, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, rimettendo la causa al primo giudice, statuendo che il processo di primo grado avrebbe dovuto svolgersi in contraddittorio con tutti i beneficiari del contributo di cui al decreto n. 326, pubblicato il 12 aprile 2021, e statuendo, altresì, che “- spetterà al giudice di primo grado decidere, nella pienezza del contraddittorio, se l'elenco degli ammessi: i) debba equipararsi ad un «provvedimento» recante la graduatoria definitiva di una «procedura concorsuale» (un atto quindi che consegue ad una valutazione più ampia rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali), con conseguente applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui la mancata tempestiva impugnativa della graduatoria di merito comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il provvedimento di esclusione della medesima procedura; ii) oppure debba qualificarsi come atto meramente ricognitivo delle risultanze istruttorie eseguite in attuazione della legge e del decreto ministeriale, con la conseguenza che (fermo restando la necessità di integrare il contraddittorio) non sussisteva l'onere di impugnazione dello stesso, in quanto l'eventuale annullamento dell'atto di esclusione avrebbe comunque comportato l'automatica caducazione dell'atto finale;”; VISTO l'atto in riassunzione ex art. 105 c.p.a., tempestivamente notificato in data 16 giugno 2022 e depositato in data 30 giugno 2022; VISTA l'istanza depositata in data 5 luglio 2022, con cui la società ricorrente chiede l'accoglimento della richiesta di notifica ex art. 41 comma 4 c.p.a., da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e del relativo provvedimento autorizzatorio, in uno all'elenco dei controinteressati; RITENUTO, in adempimento di quanto statuito dal giudice di appello, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo da cui la parte ricorrente è stata esclusa; RITENUTA l'opportunità che l'adempimento in parola avvenga con le modalità e nei termini riportati di seguito: a) entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del della Cultura – che

all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - il nominativo della parte ricorrente; - gli estremi dei provvedimenti impugnati; - la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti indicati nella sentenza breve del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4303/2022 del 30 maggio 2022, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi; - un sunto del ricorso; - il testo integrale della presente ordinanza; b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio. RITENUTO di fissare sin d'ora la data della pubblica udienza in cui il ricorso sarà trattato; CONSIDERATO che la trattazione della causa dovrà avvenire da parte di un Collegio diverso da quello che ha assunto la sentenza n. 1365/2022 del 7 febbraio 2022, annullata con rinvio; RILEVATO che il Collegio che ha pronunciato la sentenza n. 1365/2022 era composto dal Pres. Donatella Scala, Mario Alberto Di Nezza, Cons. relatore ed estensore, Cons. Marco Bignami; RILEVATO che la Sezione, composta da cinque magistrati, non ha un numero sufficiente per comporre altro Collegio; RITENUTO, pertanto, di mandare al Presidente della Sezione Seconda per l'individuazione di un magistrato che possa integrare il Collegio che deciderà sul ricorso; P.Q.M. - dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva; -fissa per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 15 novembre 2022; - manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Sezione Seconda al fine di quanto specificato pure in parte motiva e alle altre parti del giudizio. Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2022. Il Presidente Donatella Scala IL SEGRETARIO"

7. TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI EFFETTUARE LA PUBBLICAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.: 21 LUGLIO 2022

8. Il testo integrale del ricorso introduttivo e degli elenchi dei controinteressati, in uno all'Ordinanza n. 5077/2022, pubblicata il 06/07/2022, adottata dal Presidente della Sez. II Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. II Quater e resa nel giudizio R.G. 7563/2022, sono in ALLEGATO

9. SUNTO DEL RICORSO:

La Cosmo Italy s.r.l. gestisce il Complesso Monumentale di Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli, per conto della Arcidiocesi di Napoli...

*In data 08/08/2020, presentava regolare domanda per partecipare al bando di cui al Decreto MIBACT DG-MU\07/08/2020\DECRETO 581... Con provvedimento del 06.11.2020, il ricorrente risultava assegnatario del contributo previsto... Il contributo in questione si riferiva all'**importo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 Maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.***

... Il 14 Dicembre 2020, ...il Ministero pubblicava un ulteriore Avviso pubblico, con Decreto n. 931/2020, per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze su menzionato. L'Avviso si basava sul Decreto MIBACT del 18 Novembre 2020 n.527 ...la domanda di partecipazione era proponibile

dagli istituti ... che avessero subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento, il rinvio, il ridimensionamento...di almeno una mostra d'arte in Italia o all'estero in calendario nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre o nel periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 31 Dicembre dello stesso anno. Tanto il Decreto 527/2020, all'art. 2, comma 8, quanto il relativo Avviso pubblico, all'art. 6 comma 4, stabilivano però che il contributo in questione non fosse **cumulabile** con quello ... di cui al D.M. 26 Giugno 2020 e relativo avviso pubblico. ...il ricorrente presentava regolare domanda per ottenere la concessione del ristoro ex D.M. 527/2020, per un importo di € 89.044,16... il MIBACT, con il preavviso di rigetto del 05/02/2021, comunicava che: “... il contributo de quo è incompatibile con il contributo destinato al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali dal decreto ministeriale 26 giugno 2020...”... Museo Diocesano di Napoli rispondeva contestando la decisione de qua ...il responsabile del procedimento rigettava le osservazioni“...il contributo de quo non è cumulabile con il contributo ...decreto ministeriale 26 giugno 2020... appare non ammissibile la domanda come presentata da codesto Museo, in quanto detto cumulo si realizzerebbe proprio in conseguenza dell'ammissione di codesto Museo al contributo di cui al D.M. in oggetto, non potendo sotto questo profilo rinvenirsi alcuna differenza tra “non cumulabilità” ed “incompatibilità” come rappresentato nella nota in oggetto...”.

...non ci si può esimere dal gravare la stessa previsione recata tanto nel Decreto 527/2020, all'art.2, comma 8, quanto nel relativo Avviso pubblico, all'art. 6 comma 4, laddove veniva stabilito che il contributo in questione non fosse cumulabile col contributo... di cui al D.M. 26 Giugno 2020 e relativo avviso pubblico...

Di qui la proposizione del presente gravame, il cui accoglimento è affidato ai seguenti

MOTIVI

A) IN MERITO AL DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DEL 18 NOVEMBRE 2020, N. 527, ART. 2 COMMA 8, ED ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 14 DICEMBRE 2020, N. 931, ART. 6 COMMA 4, IN PARTE QUA.

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, CONV. IN L. N. 77/2020; D.L. N. 19/2020 CONV. IN L. N. 35/2020; D.L. N. 104/2020 CONV. IN L. N. 126/2020; D.L. 137/2020; D.M. 26.06.2020 N. 297; DECRETO MIBACT N. 581/2020; D.M. N. 527/2020 E DECRETO MIBACT N. 931/2020; L. 241/90. ECCESSO DI POTERE. ERRONEA E FALSA DETERMINAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO. ABNORMITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ILLOGICITA' MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. APODITTICITA' DELLA MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

...l'art. 183 comma 2 del D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020. ... dispone espressamente che “...è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali... per l'anno 2020, destinato al sostegno ... dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ... Il Fondo è destinato **altresì** al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ... sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19”.

... non sono misure alternative, ma concorrenti ... D'altronde, i contributi di cui al DM 297/2020 ed i ristori di cui al DM 527/2020, pur ponderando entrambi situazioni di oggettiva difficoltà che hanno avuto origine dalla nota pandemia, si riferiscono, con tutta evidenza, **a periodi temporali differenti**, a parziale copertura di perdite ammissibili aventi cause differenti.

E, difatti, se il DM 297/2020 ...“...periodo dal **1° marzo 2020 al 31 maggio 2020...**”, rispetto al medesimo periodo del 2019, diversamente, il DM 527/2020, nelle premesse enuncia che “...**RITENUTO NECESSARIO disporre conseguentemente un ulteriore intervento di sostegno agli**

operatori nel settore delle mostre d'arte...", destinando una ulteriore "...quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020...nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020...".

Da quanto premesso consegue che:

- i) Differente è **la data di adozione** dei Decreti Ministeriali e dei relativi Avvisi ...
- ii) Diverse sono **le ragioni** dell'intervento pubblico di sostegno...
- iii) *dulcis in fundo*, manifestamente differenti sono **i periodi** da coprire con i contributi/ristori disposti dai due provvedimenti...

...In ambito nazionale i primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del settore dei beni e delle attività culturali, sono stati previsti dal D.L. n.18/2020 del 17 marzo (decreto "Cura Italia") e in parte sono stati rafforzati dal D.L. n.34/2020 del 19 maggio (L. n. 77/2020) e dal D.L. 104/2020 del 14 agosto (L. n. 126/2020), che a loro volta hanno introdotto **nuove previsioni** per favorire la ripresa e il rilancio del settore.

Successivamente, è intervenuto il D.L. n.137/2020 del 28 ottobre ("Decreto ristori" - L.176/2020) in cui sono stati inseriti anche i contenuti dei D.L. 149/2020, 154/2020, 157/2020. Ulteriori misure sono state, poi, adottate con la legge di bilancio 2021 L. n. 178/2020 e con il D.L. n.183/2020: orbene, in nessuno dei citati provvedimenti viene previsto un divieto di cumulo come quello di cui al Decreto Ministeriale n.527/2020 (art. 2 comma 8) ed all'Avviso n. 931/2020 (art. 6 comma 4).

... l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n.104 dell'11 febbraio 2021, affermando la legittimità del cumulo, **sia in considerazione della differente natura dei benefici in questione, sia perchè le normative che hanno istituito i relativi benefici non prevedono alcun divieto di cumulo.**

...Va da sé che la auspicata declaratoria di illegittimità della norma di cui all'art. 2 comma 8 del DM 527/2020 ed all'art. 6 comma 4 dell'Avviso n. 931/2020, travolgerebbe automaticamente, per effetto caducante, anche il provvedimento di rigetto del 17 febbraio 2020, in forza del quale è stato adottato.

B) IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DEL 17.02.2021 RECANTE IL RIGETTO DELLA ISTANZA DI CONTRIBUTO DI CUI ALL' AVVISO PUBBLICO DEL 14 DICEMBRE 2020, N. 931, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DEL 18 NOVEMBRE 2020, N. 527.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 527/2020 E DELL'AVVISO PUBBLICO N. 931 DEL 14.12.2020; ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, CONV. IN L. N. 77/2020; D.L. N. 19/2020 CONV. IN L. N. 35/2020; D.L. N. 104/2020 CONV. IN L. N. 126/2020; D.L. 137/2020; D.M. 26.06.2020 N. L. 241/90. ECCESSO DI POTERE. ERRONEA E FALSA DETERMINAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. ABNORMITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ILLOGICITA' MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA'. APODITTICITA' DELLA MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

...va comunque evidenziata la illegittimità che, ex se, caratterizza il rigetto della domanda di ammissione al ristoro ex DM 527/2020, con obbligo in capo al Ministero di concedere al ricorrente, quanto meno, **la possibilità di optare** per tale beneficio ovvero per quello di cui al DM 297/2020 e relativo Avviso 581/2020, che rappresenta il risultato minimo rispetto alla interpretazione letterale del DM 527 e dell'Avviso 931,

I) ... a fronte di tale nota recante il preavviso di rigetto dell'istanza, il ricorrente ha formulato ritualmente le proprie osservazioni, evidenziando come, sia il D.M. 527/2020 che il relativo avviso pubblico 931/2020, prevedono **unicamente la non cumulabilità** dei due contributi **e non già la "incompatibilità"**, come erroneamente sostenuto dalla Amministrazione.

...Ed, invero, non sfugge come il D.M. 527 sia stato adottato in epoca successiva rispetto al D.M. 297 ed al relativo Avviso Pubblico (che prevedeva, quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 22 agosto 2020). ...ritenere che il contributo ex DM 527 sia incompatibile con quello ex DM 297... significa **vincolare i soggetti che avevano richiesto il beneficio ex DM 297, rispetto ad un evento**

imprevedibile e futuro ...senza dar loro alcuna possibilità di scelta, violando il principio in forza del quale una qualsiasi disposizione che sia sfavorevole rispetto ai diritti ed interessi dei destinatari, non può incidere in maniera retroattiva nella sfera giuridica dei medesimi. ...Ciò, evidentemente, significa che il soggetto richiedente è libero di partecipare ad entrambe le procedure e, una volta eventualmente ammesso ad entrambe, scegliere quale contributo accettare... III) ...l'art. 8 del bando 931/2020 ... disciplina il "rigetto delle istanze" prevedendo tale sanzione (rigetto o inammissibilità) solo per quelle "...presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Avviso... nel caso di parziale o incompleto invio della documentazione predisposta e resa disponibile sulla piattaforma online della Direzione generale Musei, ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso "... in ogni caso l'incompatibilità...è sempre una situazione da risolvere nel momento in cui essa sorge...non potendo mai costituire una situazione giuridica o fattuale impeditiva a priori... violando peraltro il principio di irretroattività. ...VII) ...il Ministero avrebbe dovuto accogliere le osservazioni formulate dal ricorrente in sede di comunicazione di preavviso di rigetto: vale a dire, ammettere quanto meno la possibilità di optare per l'uno o l'altro beneficio, secondo la propria convenienza e nel rispetto della ratio della previsione sottesa (l'art. 183 comma 2 del D.L. 34/2020), finalizzata a dare sostegno agli operatori che abbiano subito perdite in conseguenza della emergenza COVID, allo scopo di salvaguardare le realtà imprenditoriali culturali e i relativi posti di lavoro...

C) IN MERITO A TUTTI GLI ATTI OGGETTO DEL PRESENTE GRAVAME

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 COMMA 4 L. 07.08.1990 N. 241 E ART. 37 C.P.A. (D.LGS. 104/2010). ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I provvedimenti impugnati non recano l'indicazione del termine e dell'autorità cui proporre ricorso. In tal modo, in palese violazione della norma rubricata, si è indotto il ricorrente nel cd. "errore scusabile" che ne consente (recte, impone), secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, la rimessione in termini.

... - Il ricorso, recante R.G. 4674/2021, ... Con Ordinanza n. 5852/2021 del 19.05.2021, il Collegio "Ritenuto di acquisire una relazione di documentati chiarimenti sui fatti di causa nei termini indicati in dispositivo", disponeva "...che l'amministrazione resistente espleti l'incombente indicato in motivazione entro il 9.6.2021..."

- In adempimento all'ordinanza istruttoria, in data 27.05.2022, l'Amministrazione depositava in giudizio una serie di documenti...

- ...veniva fissata l'udienza pubblica del 21.12.2021, all'esito della quale il Collegio, con la sentenza n. 1365/2022, accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri...

- Avverso tale decisione, proponeva appello il Ministero.

Solo in sede di gravame, il Ministero della Cultura depositava due elenchi recanti ammessi ed esclusi al contributo in esame e, quindi, eccepiva la violazione del contraddittorio in primo grado, per mancata notifica ai controinteressati.

- ...gli elenchi sono risalenti alla fine di marzo 2021 e pubblicati il 12 aprile dello stesso anno e che in sede di adempimento alla istruttoria disposta dal Collegio con l'ordinanza n. 5852/2021 il Ministero si è ben guardato dal depositare gli elenchi de quibus... con ciò dimostrando l'irrilevanza di tali elenchi rispetto all'esito della assegnazione dei contributi. Ad ogni buon conto, né il DM 527/2020, né il relativo avviso n. 931/2020 fanno cenno alcuno alla ipotesi di pubblicazione di elenchi di ammessi e/o esclusi... (e, tanto meno, graduatoria)...

- Con la sentenza n. 4303/2022, la Sez. VI del Consiglio di Stato ha ritenuto che "...in ragione della limitata disponibilità delle risorse da ripartire, i beneficiari proquota delle risorse del fondo, devono qualificarsi controinteressati sopravvenuti (rispetto all'atto di esclusione) in quanto destinati (o potenzialmente destinati) ad essere incisi, in caso di accoglimento del ricorso, dalla proporzionale riduzione dei contributi ricevuti, in ragione della necessità di rispettare i limiti finanziari del plafond stanziato; - il processo di primo grado avrebbe dunque dovuto svolgersi in contraddittorio con tutti i predetti beneficiari; - ne consegue l'irrimediabile nullità della sentenza impugnata e la necessaria

rimessione al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., davanti al quale il procedimento andrà riassunto secondo le disposizioni processuali ...

- Tutto ciò premesso ribadendo nella presente sede tutte le deduzioni e le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, R.G. 4674/2021, proposto innanzi al Tar Lazio, Roma come sopra trascritte, la Cosmo Italy s.r.l., nella specificata qualità, in persona del legale rapp.te p.t.

RICORRE IN RIASSUNZIONE

Innanzi a Codesto On.le TAR Lazio - Roma il quale, preso atto dell'illegittimità degli atti gravati e del colpevole comportamento delle Amministrazioni resistenti, in accoglimento del ricorso proposto...

10. L'udienza pubblica di discussione del merito alla data del 15/11/2022.

11. Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

12. Il presente avviso, in uno agli atti ad esso allegati, non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del giudizio RG 7563/2022

Il Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), in persona del Ministro p.t., in ottemperanza all'Ordinanza n. 5077/2022, pubblicata il 06/07/2022, adottata dal Presidente della Sez. II Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. II Quater, resa nel giudizio R.G. 7563/2022, dovrà disporre la pubblicazione sul proprio sito internet del presente Avviso, del Ricorso in Riassunzione proposto dalla Cosmo Italy srl in plrpt (RG 7563/2022), dell'Ordinanza n. 5077/2022 del Presidente della Sez. II Quater del TAR Lazio – Roma, degli elenchi dei controinteressati elenchi di cui all'Allegato n. DG-MU|25/03/2021|DECRETO 282 - Allegato Utente 1 (A01) al Decreto n. 282, nonché all'Allegato n. DG-MU|25/03/2021|DECRETO 282 - Allegato Utente 2 (A02) al Decreto n. 282, approvati giusta Decreto del Responsabile Unico del Procedimento - Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura n. DG-MU|25/03/2021|DECRETO 282 e pubblicati in forza del Decreto del Responsabile Unico del Procedimento - Direzione Generale Musei Servizio II Sistema Museale Nazionale del Ministero della Cultura n. DG-MU|12/04/2021|DECRETO 326, affinché possa perfezionarsi la notificazione ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a., includendo nel suddetto avviso di pubblicazione tutte le condizioni sopra specificate dal n. 1 al n. 12.

Si invita infine la P.A. in indirizzo ad ottemperare a quanto sopra **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 21 LUGLIO 2022**, comunicando allo scrivente a mezzo pec all'indirizzo avv.orefice@pec.it l'avvenuto inserimento sul proprio sito istituzionale e rilasciando alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del presente avviso, in uno al ricorso, all'ordinanza del TAR Lazio n. 5077/2022, agli elenchi dei controinteressati; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta, dovendo il sottoscritto fornire la prova dell'eseguita notificazione, **ENTRO IL SUCCESSIVO TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 10**, mediante deposito nel fascicolo telematico del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II Quater, R.G. 7563/2022

La Cosmo Italy srl, in p.l.r.p.t. si rende disponibile, in ottemperanza a quanto statuito dal TAR (“[...]/ parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese , alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione [...]”), ad adempiere al pagamento di tutto quanto il Ministero riterrà necessario ai fini della corretta esecuzione della notifica per pubblici proclami; a tal uopo, chiede che gli siano comunicati l'eventuale quantum debeatur e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre al presente avviso in pdf nativo e sottoscritto digitalmente, contiene i seguenti allegati in copia informatica conforme agli originali:

- 1) “Museo Diocesano riassunzione tar_signed” (Copia integrale del ricorso introduttivo)
 - 2) “Procura ad litem Museo Diocesano riassunzione_signed” (procura rilasciata su foglio separato)
 - 3) “202205077_3” (Originale firmato digitalmente dell'Ordinanza n. 5077/2022, pubblicata il 06/07/2022, adottata dal Presidente della Sez. II Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. II Quater, resa nel giudizio R.G. 7563/2022)
 - 4) “282 elenco ammessi AeC-1” (Allegato n. DG-MU|25/03/2021|DECRETO 282 - Allegato Utente 1 (A01) al Decreto n. 282);
 - 5) “282 elenco ammessi a02” (Allegato n. DG-MU|25/03/2021|DECRETO 282 - Allegato Utente 2 (A02) al Decreto n. 282)
- Napoli 08/07/2022

Avv. Fabio Orefice